

**DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA****del 16 ottobre 2018****relativa al deposito e alla notifica di atti processuali mediante l'applicazione e-Curia**

LA CORTE,

Visto il regolamento di procedura e, in particolare, gli articoli 48, paragrafo 4, e 57, paragrafo 8,

Considerando quanto segue:

- (1) Al fine di tener conto dell'evoluzione delle tecnologie della comunicazione, è stata elaborata un'applicazione informatica che consente il deposito e la notifica di atti processuali per via elettronica.
- (2) Quest'applicazione, che si basa su un meccanismo di autenticazione elettronica che implica il ricorso a un nome utente e a una password personali, soddisfa i requisiti di autenticità, integrità e riservatezza dei documenti così trasmessi.
- (3) Tenuto conto del successo riscosso da tale applicazione e dei vantaggi che presenta, segnatamente in termini di rapidità degli scambi effettuati in tal modo, occorre ampliare la cerchia dei beneficiari di tale applicazione e offrire ai giudici degli Stati membri la possibilità di depositare o ricevere atti processuali mediante tale canale nell'ambito del trattamento, da parte della Corte, delle domande di pronuncia pregiudiziale.
- (4) Per garantire una buona amministrazione della giustizia – e ai fini esclusivi del trattamento delle cause pregiudiziali – la stessa possibilità deve essere offerta a coloro che, benché non siano agenti o avvocati, sono tuttavia abilitati, in forza delle norme processuali nazionali, a rappresentare una parte dinanzi ai giudici del proprio Stato.

COSÌ DECIDE:

*Articolo 1***Definizione**

Un'applicazione informatica denominata «e-Curia», comune agli organi giudicanti che compongono la Corte di giustizia dell'Unione europea, consente il deposito e la notifica di atti processuali per via elettronica alle condizioni stabilite dalla presente decisione.

*Articolo 2***Accesso all'applicazione**

L'utilizzo di quest'applicazione presuppone l'apertura di un profilo utente e richiede il ricorso a un nome utente e a una password personali.

*Articolo 3***Deposito di un atto di procedura**

Un atto di procedura depositato mediante e-Curia è considerato come l'originale di quest'atto, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento di procedura, quando il nome utente e la password personali del rappresentante di una parte o di un soggetto che agisce per conto di un organo giurisdizionale di uno Stato membro sono stati utilizzati per effettuare il deposito. L'utilizzo di tale nome utente e di tale password vale quale sottoscrizione dell'atto in questione.

*Articolo 4***Allegati e copie**

L'atto di procedura depositato mediante e-Curia dev'essere corredato degli allegati in esso menzionati, nonché dell'elenco dei medesimi.

Non è necessario il deposito di copie autentiche dell'atto depositato mediante e-Curia, né dei suoi eventuali allegati.

*Articolo 5***Data e ora del deposito**

Il momento in cui un atto di procedura si considera depositato ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 7, del regolamento di procedura è quello della convalida del deposito di tale atto da parte del rappresentante della parte o del soggetto che agisce per conto dell'organo giurisdizionale interessato.

L'ora rilevante è quella del Granducato di Lussemburgo.

*Articolo 6***Notifica degli atti processuali**

Gli atti processuali, ivi comprese le sentenze e ordinanze, sono notificati mediante e-Curia ai titolari di un profilo e-Curia che, in una causa, rappresentano una parte o agiscono per conto di un organo giurisdizionale di uno Stato membro nonché ai loro eventuali assistenti.

Gli atti processuali sono parimenti notificati mediante e-Curia agli Stati membri, agli altri Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e alle istituzioni, organi o organismi dell'Unione che hanno accettato tale modalità di notifica.

Gli atti processuali possono altresì essere notificati secondo le altre modalità di trasmissione previste dal regolamento di procedura se il volume o la natura del documento lo richiedano o qualora l'utilizzo di e-Curia si riveli tecnicamente impossibile.

*Articolo 7***Data e ora della notifica**

I destinatari delle notifiche menzionate nell'articolo precedente sono avvisati, con messaggio di posta elettronica, di qualsiasi notifica loro trasmessa mediante e-Curia.

L'atto di procedura si considera notificato nel momento in cui il destinatario chiede di accedere a tale atto. In mancanza di domande di accesso, l'atto si considera notificato alla scadenza del settimo giorno successivo a quello dell'invio del relativo avviso mediante posta elettronica.

Quando la parte è rappresentata in giudizio da più persone o quando più persone siano abilitate ad agire per conto di un organo giurisdizionale di uno Stato membro, il momento rilevante per il calcolo dei termini è quello della prima domanda di accesso effettuata.

L'ora rilevante è quella del Granducato di Lussemburgo.

*Articolo 8***Condizioni di utilizzo dell'applicazione**

Il cancelliere stabilisce le condizioni di utilizzo di e-Curia e vigila sulla loro osservanza. Un utilizzo di e-Curia che non rispetti dette condizioni può comportare la disattivazione del profilo utente interessato.

La Corte adotta le misure necessarie per tutelare e-Curia nei confronti di qualunque abuso o uso distorto.

L'utente è avvisato tramite posta elettronica di qualunque misura adottata in forza del presente articolo mirante ad impedirgli l'uso del suo profilo utente.

*Articolo 9***Abrogazione**

La presente decisione abroga e sostituisce la decisione della Corte del 13 settembre 2011 relativa al deposito e alla notifica di atti processuali mediante l'applicazione e-Curia <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU C 289 dell'1.10.2011, pag. 7.

*Articolo 10***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Lussemburgo, 16 ottobre 2018

A. CALOT ESCOBAR  
*Il Cancelliere*

K. LENAERTS  
*Il Presidente*

---